PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 24 FEBBRAIO 1904 IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Art. 8

Il contributo dello Stato consentito con la presente legge e' esente dalla tassa di ricchezza mobile.

I contratti di mutuo di qualunque natura dalla presente legge previsti e da qualunque istituto consentiti sono soggetti soltanto alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da inscriversi a garanzia dei mutui sono esenti dalla tassa ipotecaria e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari e tutti gli atti che possono occorrere all'esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprieta', la liberta' ed il valore degli immobili offerti in garanzia, sono estesi in carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

Versione in vigore dal 9 agosto 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 24 febbraio 1904 in alcuni comuni della provincia di Aquila
Estremi	Legge 8 luglio 1904, n. 380
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-dei-danneggiati-dal-terremoto-del-24-febbraio/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it